Società & C.

LE TRASFORMAZIONI

L'istituto della trasformazione ha subito con la riforma una notevole evoluzione dalla quale risulta evidente un favore del legislatore per l'utilizzo di questo strumento soprattutto al fine di favorire il passaggio ad un tipo societario con perfetta autonomia patrimoniale o "più evoluto" (cosiddetta trasformazione progressiva).

Ciò si evidenzia ad esempio dall'art. 2500 ter primo comma che stabilisce che, salva diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci in deroga al principio sancito dall'art. 2252 c.c. che richiede l'unanimità dei consensi per le modifiche dell'atto costitutivo; o ancora dalla disposizione contenuta nell'art. 223 bis secondo comma delle norme di attuazione e transitorie, laddove si stabilisce che le decisioni di trasformazione delle società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese, entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Sono stati inoltre chiariti molti aspetti della operazione societaria, in particolare con riferimento all'efficacia della trasformazione (art. 2500 terzo comma c.c.), alla ammissibilità dell'operazione in pendenza di procedura concorsuale (art. 2499 c.c.), alla pubblicità cui è soggetta (art. 2500 secondo comma c.c.) all'attribuzione di azioni o quote ai soci nel corso di trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500 quater c.c.), regolando anche il caso del socio d'opera. E' stato anche introdotto il principio contenuto nell'art. 2500 bis c.c. in forza del quale, eseguita la pubblicità richiesta, la invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata, con la conseguenza che l'eventuale rimedio si sposta dal piano dell'invalidità della operazione a quello obbligatorio del risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati.

Tuttavia la novità di più ampia portata è quella relativa alla previsione della trasformazione eterogenea, già in alcuni casi ritenuta possibile dalla dottrina, ma in pratica raramente realizzata.

In proposito ricordiamo come la Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano abbia emesso una massima nella quale riteneva ammissibile, nel silenzio del legislatore, una trasformazione eterogenea da e in società di persone, con conseguente applicazione degli art. 2500-septies e 2500-octies c.c.

La medesima massima riteneva il principio di continuità contenuto nell'art 1498 di portata generale e quindi applicabile anche alla trasformazione eterogenea.

Certamente l'attuale disciplina non esamina altre ipotesi che molto spesso si offrono nella quotidianità; penso in particolare al caso di "trasformazione atecnica" di società personale in impresa individuale, per il venir meno della pluralità dei soci. Né illumina totalmente alcune "zone d'ombra", soprattutto in tema di trasformazione eterogenea, laddove ad esempio, non si prevede tale possibilità per le società di persone.

Comunque, sicuramente dopo il primo gennaio 2004 questa operazione societaria troverà una più ampia applicazione anche in considerazione della espressa dichiarazione del principio di continuità contenuto nell'art. 2498 c.c. e dei vantaggi, anche fiscali, che ne conseguono.

Pertanto si propongono alcune ipotesi di trasformazione, pur essendo perfettamente consapevoli della impossibilità di esaurire tutte le possibili applicazioni dell'istituto così come cambiato con la

nuova normativa. Ciascuna ipotesi sarà introdotta da un breve commento che cercherà di evidenziare le relative problematiche.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

Si tratta della cosiddetta trasformazione "progressiva", unica fattispecie già regolata sotto la precedente disciplina. Come già anticipato la principale novità in materia sta nella possibilità prevista nell'art. 2500 ter c.c. di decidere la trasformazione della società con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, qualora non sia diversamente disposto nel contratto sociale, e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 2252 c.c. che, al contrario, richiede il consenso di tutti i soci per modificare il contratto sociale, salvo che non sia convenuto diversamente. Il socio che non ha concorso alla decisione potrà soltanto esercitare il diritto di recesso, senza tuttavia che la normativa preveda un termine al riguardo; questo fa ritenere possibile che il diritto possa essere esercitato finché il socio non abbia espressamente o tacitamente accettato la trasformazione.

Il capitale della società trasformata deve essere "determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima" redatta a sensi dell'art. 2343 c.c., o dell'art. 2465 c.c., qualora si tratti di srl. Non è questa la sede per esaminare le differenze tra le due norme, in particolare con riferimento alla nomina ed alla categoria cui devono appartenere gli esperti; è invece utile ricordare come il capitale della società di capitali risultante dalla trasformazione non possa essere superiore al valore come sopra determinato, ma non debba obbligatoriamente essere pari, potendosi pertanto prevedere un capitale inferiore alle risultanze della relazione di stima.

Il caso del socio d'opera è ora regolato dal secondo comma dell'art. 2500 quater c.c.; pertanto l'assegnazione delle azione o delle quote dovrà corrispondere alla percentuale (e qui si apre il problema se si tratti di percentuale agli utili, che deve essere espressamente prevista a sensi art. 2263 c.c., o al capitale dovendosi in tal caso fare riferimento alla valutazione data all'opera del socio in sede di costituzione che potrebbe però mancare, motivo per il quale potrebbe sembrare preferibile il primo criterio al quale del resto il legislatore fa ampio ricorso; vedasi ad esempio gli art.2500 ter, e 2257 c.c.) cui aveva diritto prima della trasformazione, con conseguente proporzionale riduzione delle partecipazioni degli altri soci: qualora l'atto costitutivo della società di persone non prevedesse tale percentuale sarà necessario l'accordo di tutti i soci, in mancanza del quale dovrà farsi ricorso al giudice che determinerà la quota di partecipazione del socio d'opera secondo equità. Trattandosi di materia disponibile da parte dei soci, riterrei legittimo che i patti sociali prevedano il ricorso ad un arbitro o ad un collegio arbitrale.

L'art. 2500 quinqies c.c. non dice nulla di nuovo in tema di responsabilità dei soci, fatta eccezione che, in coerenza con i termini di efficacia della trasformazione (art.2500 ultimo comma c.c.) ora i soci a responsabilità illimitata mantengono tale responsabilità per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti dal secondo comma dello stesso art. 2500 c.c.. Si ricorda infine che la comunicazione della trasformazione ai creditori può ora essere fatta anche con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Negli atti di seguito riportati, così come richiesto dal primo comma dell'art. 2500 c.c., sono contenute tutte le indicazioni previste dalla legge per la costituzione della società del tipo adottato.

Repertorio n. Raccolta n.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA [1]

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (…), il giorno (…) del mese di (…), alle ore (…).

In (…),

Davanti a me (…), notaio con sede in (…), Collegio Notarile di (…)

sono presenti i signori:

(…), nato a (…) il (…), domiciliato a (…), (…), codice fiscale (…)

(…), nato a (…) il (…), domiciliato a (…), (…), codice fiscale (…)

Detti signori, della cui identità personale sono certo, rinunciano innanzitutto, d'accordo tra loro, all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi

premesso

che tra i signori (…) e (…) è corrente una società in accomandita semplice/in nome collettivo denominata

"(…) S.a.s/S.n.c. di (…) & C."

con sede in (…), (…) n. (…), col capitale sociale di euro (…) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale (…);

- che il predetto capitale sociale di euro (…) è ripartito tra i soci nelle seguenti proporzioni:

(…), quota di euro (…);

(…), quota di euro (…);

- che i soci intendono procedere alla trasformazione della società in società a responsabilità limitata determinando il capitale sociale in euro (…), adeguando la denominazione sociale, mentre rimarranno fermi la sede, l'oggetto, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali;

- che, a tale scopo e a' sensi di legge, hanno provveduto a far redigere la relazione giurata di stima del patrimonio sociale a' sensi degli artt. 2500 - ter e 2465 del c.c.;

- che il perito ha dichiarato che "il valore patrimoniale emerso dalla perizia non è inferiore al valore nominale delle quote che formeranno il capitale sociale della società trasformata e dell'eventuale sovrapprezzo";

ciò premesso

dichiarano di trasformare la società dalla sua attuale forma in società a responsabilità limitata, sulla

base della relazione redatta con riferimento alla data del (…), asseverata con giuramento a risultanza di verbale (…) (relazione di stima che, in originale, si allega sotto -A-) da (…), esperto nominato a' sensi dell'art. 2500-ter c.c., relazione dalla quale emerge un valore patrimoniale arrotondato di euro (…).

In conformità alla deliberata trasformazione le parti convengono e riconoscono quanto segue:

1) La società assume la denominazione sociale:

"(…) S.r.l."

2) Il capitale sociale viene determinato in euro (…) ed è di pertinenza dei soci (…) e (…), nelle attuali proporzioni e cioè:

(…), quota di euro (…)

(…), quota di euro (…).

3) La durata della società è stabilita a tempo indeterminato e pertanto compete a ciascun socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 comma 2 c.c.

oppure

La durata della società è stabilita sino al (…)

4) L'oggetto sociale viene modificato, sostituendo all'attuale il seguente:

(…)

oppure

Resta confermato l'oggetto della società.

5) La società sarà regolata dallo statuto che si allega sotto -B- [2].

6) L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da (numero) membri.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ai signori (…) e (…) congiuntamente/disgiuntamente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci (…):

(…).

7) L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…).

8) Alla carica di amministratore unico viene nominato (nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

oppure

A comporre il consiglio di amministrazione vengono nominati

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato (nome) (cognome).

9) A comporre il collegio sindacale, cui compete il controllo contabile, vengono nominati i signori:

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

quali sindaci effettivi, ed i signori

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla carica di presidente del collegio sindacale viene nominato (…).

10) L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato sulla base della Tariffa Professionale.

oppure

L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato nella seguente misura:

- Presidente del Collegio Sindacale euro (…)

- ciascun sindaco effettivo euro (…)

11) Le spese ed i tributi tutte di questo atto si convengono a carico della società.

Formula di chiusura

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE

IN SOCIETA' PER AZIONI

Formula di apertura ed identificazione dei soci

premesso

che tra i signori (…) e (…) è corrente una società in accomandita semplice/in nome collettivo denominata

"(…) S.a.s/S.n.c. di (…) & C."

con sede in (…), (…) n. (…), col capitale sociale di euro (…) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale (…);

- che il predetto capitale sociale di euro (…) è ripartito tra i soci nelle seguenti proporzioni:

(…), quota di euro (…);

(…), quota di euro (…);

- che i soci intendono procedere alla trasformazione della società in società per azioni determinando il capitale sociale in euro (…);

- che detto capitale sarà suddiviso in n. (…) azioni del valore nominale di (…) euro ciascuna;

- che i soci intendono, di conseguenza adeguare la denominazione sociale, mentre rimarranno fermi la sede, l'oggetto, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali;

- che, a tale scopo e a' sensi di legge, hanno provveduto a chiedere al Tribunale di (…) [3] la designazione di un esperto per la relazione di cui agli articoli 2500 ter e 2343 c.c.;

- che il Tribunale di (…), con decreto in data (…) - allegato (…) - ha designato quale esperto (…);

- che il perito ha dichiarato che "il valore patrimoniale emerso dalla perizia non è inferiore al valore nominale delle azioni che formeranno il capitale sociale della società trasformata e dell'eventuale sovrapprezzo";

ciò premesso

dichiarano di trasformare la società dalla sua attuale forma in società per azioni, sulla base della relazione redatta con riferimento alla data del (…), asseverata con giuramento a risultanza di

verbale (…) (relazione di stima che, in originale, si allega sotto -(…)-) da (…), esperto nominato dal Tribunale di (…), relazione dalla quale emerge un valore patrimoniale arrotondato di euro (…).

In conformità alla deliberata trasformazione le parti convengono e riconoscono quanto segue:

1) La società assume la denominazione sociale:

"(…) S.p.a."

2) Il capitale sociale viene determinato in euro (…), suddiviso in n. (…) azioni del valore nominale di (…) euro ciascuna [4] ed è di pertinenza dei soci (…) e (…), nelle attuali proporzioni e cioè:

(…), n. (…) azioni del valore nominale di (…) euro ciascuna;

(…), n. (…) azioni del valore nominale di (…) euro ciascuna;

3) La durata della società è stabilita a tempo indeterminato e pertanto compete a ciascun socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2328 c.c.

oppure

La durata della società è stabilita sino al (…)

4) L'oggetto sociale viene modificato, sostituendo all'attuale il seguente:

(…)

oppure

Resta confermato l'oggetto della società.

5) La società sarà regolata dallo statuto che si allega sotto -(…)-.

6) La società è amministrata col sistema tradizionale regolato dagli articoli 2380 bis e seguenti c.c.

7) L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da (numero) componenti [5].

8) L'organo amministrativo resterà in carica per (…) [6] esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…) [7].

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione della società, ma dovrà convocare l'assemblea ordinaria della società, ai sensi dell'articolo 2364 n. 5 c.c., per ottenere l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti:

- - (…);

9) Alla carica di amministratore unico viene nominato (nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

oppure

A comporre il consiglio di amministrazione vengono nominati

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato (nome) (cognome).

9) A comporre il collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio) Presidente;

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio).

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio);

quali sindaci effettivi, ed i signori:

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio);

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio).

quali sindaci supplenti.

Tutti i sindaci hanno i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

10) L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato sulla base della Tariffa Professionale.

oppure

L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato nella seguente misura:

- Presidente del Collegio Sindacale euro (…)

- ciascun sindaco effettivo euro (…)

11) Il controllo contabile sulla società è esercitato da (indicazione del revisore o della società di revisione) iscritto/a nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

oppure

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale [8].

11) Le spese ed i tributi tutte di questo atto si convengono a carico della società.

Formula di chiusura

TRASFORMAZIONE DI SRL IN SPA

E' uno dei casi che si incontrano con maggior frequenza, ed è anche il più agevolato dal legislatore, probabilmente perché alcune delle novità apportate alla società a responsabilità limitata hanno cambiato, e anche notevolmente, lo status di socio; è sufficiente pensare al disposto dell'art. 2476 settimo comma c.c., ed in genere al favore che la nuova normativa accorda alla maggioranza, a fronte del quale spesso alla minoranza è concesso il solo diritto di recesso. La maggior flessibilità che ha assunto questo tipo societario comporta anche una minore sicurezza per la stabilità della vita sociale e potrebbe non essere conveniente a tutti i soci (in proposito Tassinari- "La trasformazione difensiva. di srl in spa con amministratore unico ", Notariato n. 1, 2004).

In forza di queste considerazioni è stato previsto un quorum agevolato per deliberare la trasformazione in oggetto entro il 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, come disposto dall'art. 223 bis disp. att., norma tuttavia che può dar luogo a qualche perplessità. Infatti, nella maggior parte dei casi, la trasformazione in oggetto necessita anche di un aumento di capitale sociale, modifica per la quale, sino al 30 settembre 2004, sono applicabili i quorum previsti dagli statuti precedenti la riforma ed ancora efficaci, ai sensi del successivo quinto comma del medesimo art. 223 bis. Un'interpretazione rigorosa renderebbe pertanto necessaria l'applicazione di questi quorum riducendo l'applicazione agevolativa ai soli casi in cui la società già avesse un capitale pari a quello minimo richiesto per le Spa (euro 120.000).

La novità introdotta dall'art. 2483 c.c., pone il problema se sia possibile una trasformazione di srl, non soltanto quindi in spa ma anche in altro tipo societario, in pendenza di emissione di titoli di debito essendo questa una forma di finanziamento peculiare di questo tipo societario, sebbene non regolata e strutturata come quella delle obbligazioni prevista per le spa. La soluzione andrà ricercata alla luce degli interessi da tutelare che sono evidentemente quelli dei sottoscrittori ma soprattutto dei loro acquirenti. Tuttavia i primi sono soggetti che esercitano professionalmente l'investimento, in grado di valutare il merito del rischio, mentre i secondi sono garantiti dalla responsabilità dei primi prevista ex lege dal secondo comma dell'art 2483 c.c., responsabilità che permane certamente anche in caso di trasformazione; credo pertanto che si possa ritenere ammissibile l'operazione. Queste argomentazioni restano valide anche in caso di trasformazione eterogenea, dove è inoltre prevista un'ulteriore tutela per i sottoscrittori e loro acquirenti, i quali, come creditori sociali, potranno avvalersi dell'opposizione regolata dall'art. 2500-novies c.c.

Repertorio n. Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA (TRASFORMAZIONE DI S.R.L. IN S.P.A.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (…), il giorno (…) del mese di (…), alle ore (…).

In (…),

Davanti a me (…), notaio con sede in (…), Collegio Notarile di (…)

è presente il signor:

(…), nato a (…) il (…), domiciliato per la carica a (…),(…)

Detto signore, della cui identità personale sono certo, rinuncia innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi nella sua qualità di (…) della

"Alfa S.r.l."

con sede in (…), col capitale sociale di euro (…) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (…) e codice fiscale (…), chiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria [9] della società stessa, mediante [inserire modalità di convocazione] in conformità all'art. ..... dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di trasformazione della società dalla sua attuale forma in società per azioni.

2. Nomina del Collegio Sindacale.

3. Adozione di un nuovo testo di statuto.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il signor (…) , il quale avendo constatato che, oltre ad esso (…) è rappresentato l'intero capitale sociale

(…) titolare di una quota del valore nominale di euro . (…) in proprio,

(…) titolare di una quota del valore nominale di euro (…) rappresentato per delega da (…),

(…) titolare di una quota del valore nominale di euro (…) in persona del suo legale rappresentante (…)

e sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita ed apre la seduta.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente spiega agli intervenuti le ragioni che suggeriscono di trasformare la società dalla sua attuale forma in società per azioni, mantenendo fermi la denominazione, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali. I quorum deliberativi e costitutivi delle assemblee saranno (…)

Il capitale sociale sarà rappresentato da n. (…) azioni del valore nominale di euro (…) ciascuna.

Presenta quindi all'assemblea il testo di statuto sociale che si propone di adottare.

Il Presidente comunica quindi che, qualora l'assemblea dovesse deliberare favorevolmente in ordine alla proposta formulata, si dovrà procedere alla nomina del collegio sindacale ed alla riconferma dell'organo amministrativo in carica [10].

L'assemblea, udita la relazione del presidente, sentito il collegio sindacale [11], all'unanimità / col

voto favorevole di tanti soci che rappresentano il (…)% del capitale sociale, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

a) di trasformare la società dalla sua attuale forma in società per azioni, precisando che d'ora in avanti il capitale sociale sarà rappresentato non più da quote, ma da n. (…) azioni del valore nominale di euro (…) ciascuna.

La denominazione sociale sarà:

"(…)S.p.A."

Saranno invece mantenute ferme l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali. I quorum deliberativi e costitutivi delle assemblee saranno (…)

b) di adottare, in sostituzione del vigente un nuovo intero testo di statuto che si allega sotto -A-;

c) di adottare il sistema di amministrazione tradizionale confermando il consiglio di amministrazione/l'amministratore unico in carica nelle persone dei signori/del signor (…)

dandosi atto che gli stessi rimarranno in carica per l'esercizio in corso e per i due successivi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

d) di nominare a comporre il collegio sindacale, cui compete il controllo contabile, i signori:

- (…)

- (…)

- (…)

quali sindaci effettivi, ed i signori

- (…)

- (…)

quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

e) di eleggere alla carica di presidente del collegio sindacale il signor (…);

f) di determinare l'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi (…)

g) di affidare il controllo contabile ai sensi dell'art. 2404 bis e seguenti c.c. a (revisore/società di revisione), in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

h) di determinare, preso atto del parere del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2409quater, il corrispettivo spettante al revisore / alla società di revisione in euro (…)

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore (…).

Formula di chiusura

TRASFORMAZIONE DI SPA IN SRL

E' certamente una delle ipotesi di più frequente applicazione, relativamente alla quale si erano creati già prima della riforma alcuni problemi, ora parzialmente risolti, mentre altri sono derivati proprio dalle novità introdotte dalla nuova normativa. Esaminiamoli brevemente, tenendo comunque presente che sono relativi, non soltanto a questo particolare caso di trasformazione, ma in genere alla trasformazione delle società per azioni:

1) società in liquidazione: il problema era già stato superato dalla ammissibilità della trasformazione in costanza di liquidazione "ai fini liquidativi", allo scopo dichiarato di ridurre il costo della procedura, ad esempio rinunciando al controllo del Collegio Sindacale.

2) società con prestito obbligazionario in corso: vexata quaestio sulla quale ricordiamo soltanto le soluzioni più accreditate.

In considerazione del fatto che la Cassazione si era espressa più volte (vedere fra tutte la sentenza 1574/95) dichiarando nulla la delibera di trasformazione in un tipo societario che non ammette il ricorso al prestito obbligazionario qualora ci fosse un'emissione in corso, era prevalsa l'opinione che riteneva necessario estinguere il prestito prima della trasformazione. L'estinzione può avvenire per rinuncia, per rimborso, per modificazione del prestito oppure per integrale conversione in caso di obbligazioni convertibili.

Ciascuna ipotesi richiede specifiche soluzioni.

Il rimborso necessita secondo la dottrina maggioritaria (in particolare Quatraro -Trattato teorico - pratico delle operazioni sul capitale - Milano Giuffrè Editore pag. 1613), della delibera favorevole dell'assemblea degli obbligazionisti, trattandosi di un cambiamento di durata e quindi di una modifica delle condizioni del prestito. Qualora però si tratti di prestito obbligazionario convertibile, oltre la delibera di approvazione del rimborso, gli obbligazionisti dovranno essere messi nella condizione di esercitare il loro diritto alla conversione, fissando un congruo termine per la stessa.

Per la rinuncia al prestito, così come per la modifica dello stesso ad una forma di finanziamento non obbligazionario (con conseguente rinuncia alla convertibilità ove si tratti di obbligazioni convertibili) è necessario il preventivo consenso di tutti gli obbligazionisti.

Resta da chiedersi se, alla luce del nuovo disposto dall'art 2483 c.c., non sia possibile una trasformazione da spa in srl anche in pendenza di un prestito obbligazionario, qualora il rimborso delle obbligazioni sia garantito da una specifica fideiussione rilasciata da soggetti abilitati alla sottoscrizione dei titoli di debito a sensi del secondo comma dello stesso articolo. Prudenzialmente, ove volesse considerarsi una conversione del prestito, sarebbe comunque opportuno ottenere una preventiva delibera di approvazione degli obbligazionisti.

3) Società con azioni di risparmio: anche in questo caso veniva ritenuto necessario il preventivo rimborso (con relativa riduzione del capitale sociale), oppure la conversione delle azioni di risparmio con altra specie di partecipazione che ne mantenga le agevolazioni, il tutto previa delibera dell'assemblea speciale.

4) Società che possiede azioni proprie: è stato ritenuto necessario procedere all'annullamento o al trasferimento delle azioni prima della trasformazione (Cabras, Trattato Colombo Portale VII volume 3, pag. 115).

5) Società con patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447 bis c.c.: ci troviamo in una fattispecie del tutto nuova pertanto, in considerazione del fatto che il legislatore ha inteso attribuire soltanto alle S.p.a. e alle S.a.p.a. tale opportunità, non riterrei possibile una trasformazione in altro tipo societario o ente, prima della cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare.

6) Società che abbia emesso strumenti finanziari: probabilmente questa fattispecie andrà risolta alla luce di quanto giurisprudenza e dottrina avevano elaborato per il caso delle azioni di risparmio o delle obbligazioni. Potrebbe anche ipotizzarsi un'applicazione analogica dell'ultimo comma dell'articolo 2545 decies c.c., dettato in materia di trasformazioni di cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, dove si stabilisce che all'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi, con la conseguente possibilità di applicare la medesima soluzione.

Fin qui si sono pertanto enumerati una serie di controlli preventivi alla trasformazione.

Per quanto riguarda la fase deliberativa, nel verbale che segue viene espressamente evidenziato che ai sensi dell'articolo 2437 c.c. la trasformazione fa sorgere il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla sua deliberazione, con conseguente applicazione dell'articolo 2437 ter c.c. e quindi con la necessità della preventiva determinazione del valore di liquidazione delle azioni da parte degli amministratori con le condizioni e le modalità ivi previste.

Essendo una normativa dettata nell'interesse dei soci, gli stessi possono unanimemente rinunciarvi.

Spesso accade che contestualmente alla trasformazione di società per azioni in società a responsabilità limitata si deliberino anche la riduzione del capitale (ora resa anche meno vincolata) ed il Collegio Sindacale rassegni le dimissioni.

E' necessario tenere in considerazione il fatto che si potrà fare a meno del collegio solo dopo che la delibera di riduzione avrà avuto effetto ai sensi dell'art. 2445 terzo comma c.c..

VERBALE DI ASSEMBLEA (TRASFORMAZIONE DI S.P.A. IN S.R.L.)

Formula di apertura

Detto signore, della cui identità personale sono certo, rinuncia innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi nella sua qualità di (…) della

"(…) S.p.a."

con sede in (…), col capitale sociale di euro (…) versato, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di (…) e codice fiscale (…), chiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria della società stessa,

convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data (…), foglio delle inserzioni (…), avviso (…), pagina (…),

oppure

convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante avviso pubblicato sul quotidiano (…) in data (…),

oppure

convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante lettera raccomandata [12] inviata a tutti gli aventi diritto ad intervenire in data (…),

in conformità all'art. (…). dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di trasformazione della società dalla sua attuale forma in società a responsabilità limitata.

2. Adozione di un nuovo intero testo di statuto sociale.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il signor (…) il quale avendo constatato che, oltre ad esso (…) sono presenti i consiglieri (…) assistono i sindaci effettivi (…) ed è rappresentato l'intero/il (…) del capitale sociale

(…) titolare di n. (…) azioni, in proprio,

(…) titolare di n. (…) azioni, rappresentato per delega da (…)

(…) titolare di n. (…) azioni, in persona del suo legale rappresentante (…) e sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita in prima/seconda /ulteriore convocazione ed apre la seduta.

Riunendo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente spiega agli intervenuti le ragioni che suggeriscono di trasformare la società dalla sua attuale forma in società a responsabilità limitata. Saranno mantenuti fermi la denominazione, l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali.

I quorum deliberativi e costitutivi delle assemblee saranno (…)

Presenta quindi agli intervenuti il nuovo testo dello statuto sociale.

Il presidente inoltre fa presente che l'approvazione della proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata farebbe sorgere, in capo ai i soci assenti, dissenzienti e astenuti, il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.

Al riguardo fa presente che il valore attribuito a ogni azione del socio che eventualmente eserciti il

recesso è stato stabilito in (…) euro, e che tale determinazione - unitamente alla documentazione inerente - è rimasta depositata presso la sede della società nei 15 giorni che hanno preceduto la presente assemblea, ai sensi dell'art. 2437 - ter c.c. (si allega sotto -A- la documentazione predisposta dall'organo amministrativo ai fini della determinazione del valore delle azioni)

oppure

Il presidente inoltre fa presente che l'approvazione della proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata farebbe sorgere, in capo ai i soci assenti, dissenzienti e astenuti, il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.: al riguardo fa presente che, non essendo stata predisposta la documentazione di cui all'art. 2437, quinto comma, c.c., per la validità della presente deliberazione è necessario che consti il voto favorevole di tutti i soci.

oppure

A questo proposito precisa che, essendo la società unipersonale, non trova applicazione il disposto dell'art. 2437 ter c.c.

Il Presidente comunica quindi che, qualora l'assemblea dovesse deliberare favorevolmente in ordine alla proposta formulata, si dovrà procedere alla riconferma dell'organo amministrativo in carica.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità /col voto favorevole di tanti soci che rappresentano il (…)% del capitale sociale, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

a) di trasformare la società dalla sua attuale forma in Società a responsabilità limitata.

La denominazione sociale sarà:

"(…) S.r.l."

Saranno invece mantenute ferme l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la sede, la durata, la data di chiusura degli esercizi sociali.

I quorum deliberativi e costitutivi delle assemblee saranno (…).

b) di confermare il consiglio di amministrazione in carica nelle persone dei signori:

(…)

(…)

(…)

dandosi atto che gli stessi rimarranno in carica a tempo indeterminato/per (…);

c) di adottare, in sostituzione del vigente ed in relazione alle modifiche sopra apportate, un nuovo intero testo di statuto che si allega sotto -A-.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore (…)

Formula di chiusura

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA' DI CAPITALI

Si tratta della più rilevante novità in materia di trasformazione che pertanto ne amplia così tanto l'ambito di applicazione da farvi rientrare persino quella in consorzi anche interni o in comunioni di azienda, che sono rispettivamente un contratto ed una entità, non sicuramente riconducibili ad una realtà societaria. Ricordiamo, relativamente alla trasformazione in o da comunione di azienda un articolo molto esauriente di Marco Maltoni ed Elena Tradii apparso sulla rivista Notariato n. 2/2004.

Dalle previsioni di trasformazione contenute nell'art. 2500 septies c.c., è escluso il caso di trasformazione riconosciuta, pur essendo prevista e consentita l'operazione inversa; pertanto qualora una società intendesse trasformarsi in associazione riconosciuta dovrà ottenere una successiva deliberazione degli associati volta a chiedere il riconoscimento.

A queste trasformazioni si applicano in quanto compatibili le regole della trasformazione regressiva, e per la relativa deliberazione è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (pertanto eccezionalmente un quorum calcolato per teste e non per partecipazione al capitale), nonché il consenso dei soci che assumeranno una responsabilità illimitata. Non riterrei legittime diverse previsioni statutarie, se non per aumentare il quorum richiesto.

In questa prima fase di studio della materia le relative problematiche sono appena intuibili, e sarà solo la sua applicazione pratica che potrà farcene conoscere esattamente la portata.

Abbiamo quindi ipotizzato un caso di trasformazione di spa in fondazione pur nella consapevolezza che sarà necessario un ulteriore approfondimento del caso.

La trasformazione viene deliberata con una "normale" assemblea dei soci il cui svolgimento non presenta problemi. Si prevede un ipotetico ed eventuale prestito obbligazionario in essere per il quale vale quanto esposto in tema di trasformazione da società per azioni. Nel caso proposto l'organo amministrativo deve predisporre, prima dell'assemblea, sia la relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione (a sensi dell'art. 2500 sexies c.c. così come richiesto dal successivo articolo 2500 septies c.c.) che dovrà essere depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea, sia la determinazione del valore delle azioni trattandosi di delibera che da diritto al recesso (a sensi dell'art. 2437 ter c.c.) per la quale si prevede il preventivo deposito di quindici giorni. Sono norme dettate nell'interesse dei soci pertanto è ammissibile che gli stessi unanimemente vi rinuncino. Non è stata ritenuta necessaria la perizia, perché non espressamente prevista dalla legge in quanto il tipo societario che si trasforma è già tenuto a rispettare norme che dovrebbero garantire una corretta valutazione della sua consistenza patrimoniale.

L'art. 2500 novies c.c. stabilisce che gli effetti della trasformazione in oggetto decorrano dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal secondo comma dell'art. 2500 c.c. e pertanto dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture a norma dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000, oppure, se successiva, dalla cancellazione della società per azioni dal registro delle imprese Da quel momento si produrranno gli effetti che il capo secondo del titolo secondo del Libro primo del codice civile ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

VERBALE DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' PER AZIONI IN FONDAZIONE

Formula di apertura

Detto signore, della cui identità personale sono certo, rinuncia innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi nella sua qualità di (…) della

"(…) S.p.A."

con sede in (…), col capitale sociale di euro (…) versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di (…) e codice fiscale (…), chiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria della società stessa,

convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data (…), foglio delle inserzioni (…), avviso (…), pagina (…),

oppure

convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante avviso pubblicato sul quotidiano (…) in data (…),

oppure

convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante lettera raccomandata [13] inviata a tutti gli aventi diritto ad intervenire in data (…)

in conformità all'art. (…). dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) trasformazione della società in fondazione;

2) rimborso anticipato del prestito obbligazionario.

3) revoca delle cariche sociali e nomina delle nuove;

Aderendo alla fattami richiesta dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il signor (…) il quale avendo constatato che, oltre ad esso (…) sono presenti i consiglieri (…) assistono i sindaci effettivi (…)

sono presenti o rappresentati n. (…) soci, su un totale di n. (…) soci aventi diritto di voto

(…) titolare di n. (…) azioni, in proprio,

(…) titolare di n. (…) azioni, rappresentato per delega da (…)

(…) titolare di n. (…) azioni, in persona del suo legale rappresentante (…) e sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita in

prima /seconda / ulteriore convocazione ed apre la seduta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, ricordato che negli ultimi anni la stessa assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, ha sempre rinunciato alla distribuzione degli utili, creando così una importante disponibilità patrimoniale, e dimostrando altresì un maggior interesse alla divulgazione di libri d'arte e della conoscenza della materia nei confronti del pubblico, anziché a raggiungere un risultato lucrativo, propone all'assemblea di trasformare la società in fondazione, come ora consentito dall'art. 2500 septies c.c.. In particolare tale proposta è stata più volte suggerita dal socio (…).

Tutte le motivazioni qui accennate risultano meglio approfondite nella relazione del consiglio di amministrazione prevista dal combinato disposto degli art. 2500 sexies e 2500 septies c.c., depositata presso la sede sociale ai sensi di legge, alla quale il Presidente fa ampio riferimento.

Tale relazione contiene anche una estesa trattazione sugli effetti, anche ai sensi dell'art. 2437 c.c. e seguenti, della trasformazione, in particolare sul vincolo allo scopo che si creerebbe sul fondo, il quale verrebbe così sottratto alla disponibilità dei soci. Anche la partecipazione di questi ultimi alle decisioni relative al patrimonio così destinato perderebbe ogni rilevanza, proprio per le caratteristiche tipiche di questo ente.

La trasformazione proposta pertanto costituisce una modifica totale della società passandosi da un ente lucrativo ad un patrimonio destinato ad uno scopo, che si sottrae alla disponibilità di chi lo ha creato. La relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

La fondazione avrà per scopo (…).

In particolare potrà quindi proseguire la propria attività di (…).

Per dotare la fondazione dei mezzi necessari, le verrebbe destinato il patrimonio sociale, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiusosi al (…), approvato dall'assemblea ordinaria in data (…), dal quale si evidenzia un patrimonio netto di euro (…) , per la maggior parte costituito dalle riserve utili non distribuiti, con la precisazione che da tale data ad oggi non si sono verificate sostanziali modifiche della situazione patrimoniale.

Il presidente inoltre fa presente che l'approvazione della proposta di trasformazione farebbe sorgere, in capo ai i soci assenti, dissenzienti e astenuti, il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.

Al riguardo fa presente che il valore attribuito a ogni azione del socio che eventualmente eserciti il recesso è stato stabilito in (…) euro, e che tale determinazione - unitamente alla documentazione inerente - è rimasta depositata presso la sede della società nei 15 giorni che hanno preceduto la presente assemblea, ai sensi dell'art. 2437 - ter c.c. (si allega sotto -A- la documentazione predisposta dall'organo amministrativo ai fini della determinazione del valore delle azioni)

oppure

Il presidente inoltre fa presente che l'approvazione della proposta di trasformazione farebbe sorgere, in capo ai i soci assenti, dissenzienti e astenuti, il diritto di recesso di cui agli artt. 2437 e seguenti c.c.: al riguardo fa presente che, non essendo stata predisposta la documentazione di cui all'art. 2437, quinto comma, c.c., per la validità della presente deliberazione è necessario che consti il voto favorevole di tutti i soci.

oppure

A questo proposito precisa che, essendo la società unipersonale, non trova applicazione il disposto dell'art. 2437 ter c.c.

Il Presidente richiama l'attenzione sul prestito obbligazionario attualmente in essere dell'importo di euro (…), con scadenza al (…), garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà sociale sito in (…) , presso l'Agenzia del territorio di (…) il (…) n. (…).

Si rende pertanto necessario utilizzare parte delle riserve sopra indicate per l'anticipato rimborso del prestito.

Qualora l'assemblea degli obbligazionisti non approvasse la proposta di anticipata estinzione del prestito, la fondazione potrebbe assumere la posizione debitoria della società novando il rapporto obbligazionario con un finanziamento che mantenga invariati termini, modalità del prestito ed in particolare la garanzia ipotecaria.

Il Presidente conclude dando lettura del testo di statuto della fondazione, soffermandosi in particolare sulla struttura organizzativa dell'ente.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale che a nome dell'intero Collegio esprime parere favorevole alla proposta operazione, dichiarando che le riserve da utilizzare come rimborso del prestito obbligazionario, nonché, per il residuo, come dotazione della costituenda fondazione, sono esistenti e liberamente disponibili.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità/col voto favorevole di n. (…) soci, su un totale di n. (…) soci aventi diritto di voto, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

1) di trasformare la "(…) S.p.A." nella "FONDAZIONE (…)", con sede in (…), via (…) n. (…), che avrà per (…).

2) di adottare per il funzionamento della fondazione lo statuto composto di n. (…) articoli di cui il Presidente ha dato lettura e che si allega sotto (…);

3) di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario in essere dell'importo di euro (…), con scadenza al (…), garantito da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà sociale sito in (…) ,iscritta presso l'Agenzia del territorio di (…) il (…) n. (…), dando mandato al Consiglio di amministrazione di determinare i tempi e le modalità del rimborso, da effettuarsi entro e non oltre il termine del (…) e comunque prima dell'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche, nonchè di convocare l'assemblea degli obbligazionisti per deliberare sull'anticipata restituzione e sull'assenso alla cancellazione dell'ipoteca cauzionale.

Qualora l'assemblea degli obbligazionisti non approvasse la proposta di anticipata estinzione del prestito, la fondazione assumerà la posizione debitoria della società novando il rapporto obbligazionario con un finanziamento che mantenga invariati termini, modalità del prestito ed in particolare la garanzia ipotecaria;

4) di dotare la fondazione del patrimonio sociale, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiusosi al (…), approvato dall'assemblea ordinaria in data (…);

5) di revocare, a far tempo dalla data di efficacia delle presenti delibere ai sensi dell'art. 2500 novies c.c., i componenti del Consiglio di amministrazione e i sindaci, effettivi e supplenti, ringraziandoli per l'opera svolta, e di nominare a comporre il Consiglio direttivo della fondazione sino a revoca o dimissioni i signori:

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato (nome) (cognome).

6) di nominare a comporre il Collegio dei revisori per un periodo di tre anni dall'iscrizione della fondazione nel registro delle persone giuridiche i signori:

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale) -Presidente;

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

7) di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione delle odierne delibere, ed in particolare per l'annullamento delle n. (…) azioni attualmente esistenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore (…)

Formula di chiusura

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETA' DI CAPITALI

E' regolata dall'art. 2500 octies c.c. al quale si rimanda per tutte le possibili trasformazioni ivi previste, con la precisazione che in questo caso manca la previsione della trasformazione di una associazione non riconosciuta in società di capitali.

Per le trasformazioni in oggetto, con la massima sopra richiamata, la Commissione societaria di Milano ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 2500 ter c.c. con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell' art. 2343 c.c. ovvero dell'art. 2465 c.c. (in casi in cui si assumesse la forma di società a responsabilità limitata).

Il secondo comma dell'art. 2500 octies c.c. regola le modalità di deliberazione della trasformazione, mentre il successivo comma stabilisce che questo tipo di trasformazione può essere escluso dall'atto costitutivo, e questo potrebbe far supporre che non sia ammissibile inserire nello statuto o nell'atto costitutivo un patto che escluda la trasformazione negli altri casi. Inoltre non possono trasformarsi le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico. Questa norma va letta anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 223 octies disp. att. che, per le associazioni e fondazioni già costituite al primo gennaio 2004, ammette la trasformazione in società di capitali soltanto qualora essa non comporti la distrazione dalle originarie finalità dei fondi o dei valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Quest'ultima norma sembra quindi meno rigida della prima e questo perché si vuole rendere ugualmente possibile la trasformazione a quegli enti che non potevano conoscere la nuova

normativa nel momento in cui ricevevano i contributi sopra indicati; tuttavia per tutelare la pubblica fede sarà necessario mantenere quanto ricevuto finalizzato allo scopo conosciuto e voluto dai terzi che hanno partecipato alla creazione del fondo o dei valori in esame.

VERBALE DI TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE IN S.R.L.

Repertorio n. Raccolta n.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (…), il giorno (…) del mese di (…), alle ore (…).

In (…),

Davanti a me (…), notaio con sede in (…), Collegio Notarile di (…)

è presente il signor:

(…), nato a (…) il (…), domiciliato per la carica a (…),(…)

Detto signore, della cui identità personale sono certo, rinuncia innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi nella sua qualità di (…) della associazione:

"(…)"

con sede in (…), via (…) n. (…), iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di (…) codice fiscale (…)

assume, a sensi dell'articolo (…) dello statuto, la presidenza dell'assemblea, chiede la mia assistenza per la redazione del verbale e constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso comunicato a tutti gli aventi diritto mediante fax spedito in data (…);

- che, oltre ad esso Presidente sono presenti gli altri Consiglieri (…) ed il Segretario generale (…);

- che sono presenti i Revisori (…)

- che sono altresì presenti, in proprio o per deleghe acquisite agli atti dell'Associazione, n. (…) associati, come meglio risulta dal foglio delle presenze che si allega sotto A;

- che gli associati presenti hanno tutti diritto di voto;

- che, ai sensi dell'art. (…) del vigente statuto, per le delibere concernenti lo scioglimento anticipato dell'associazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dichiara perciò l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) trasformazione dell'Associazione dalla forma attuale in società a responsabilità limitata;

2) revoca delle cariche sociali e nomina delle nuove;

3) deliberazioni conseguenti.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente, dopo aver ricordato che l'Associazione fu costituita con atto in data (…) n. (…) di repertorio notaio (…) , registrato a (…) - il (…) n. (…) serie (…), allo scopo di (…), illustra le ragioni che consigliano di procedere ora alla trasformazione della Associazione in società a responsabilità limitata.

In particolare si sofferma sull'opportunità, in considerazione dello sviluppo dell'attività svolta dall'associazione nel settore (…), non più a favore unicamente dei propri associati, ma anche nei confronti del pubblico, di adottare una veste più idonea all'esercizio di un'impresa.

Né osta a tale proposta di trasformazione il fatto che l'associazione abbia ricevuto contributi da parte di (…) per il programma di (…), in quanto il relativo programma si è concluso in data (…), non potendosi dunque verificare l'ipotesi della distrazione di tale contributo ai sensi dell'art.223 octies disp.att. c.c.

Prosegue illustrando la relazione di stima, riferita alla data del (…) relativa ai valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo dell'associazione redatta da (…), esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, asseverata con giuramento a risultanza di verbale da me ricevuto in data (…) al n. (…) di repertorio , che in originale si allega sotto (…), dalla quale si evidenzia un patrimonio netto pari ad euro (…), di cui euro (…) da imputare a capitale sociale ed euro (…) da imputare a (…).

In detta relazione l'esperto attesta che il valore del ramo di azienda conferito è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.

Si propone di dividere detto capitale in parti uguali tra gli associati.

Dà infine lettura del testo dello statuto che disciplinerà la vita della s.r.l..

L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità

delibera

1) di trasformare l'associazione "(…)" in società a responsabilità limitata denominata "(…) S.R.L", che avrà:

- sede in (…); ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese si precisa che l'indirizzo è in via (…) n. (…);

- durata al (…);

- oggetto: (…);

- capitale euro (…) interamente versato, mandando a riserva il residuo attivo pari ad euro (…) risultante

dalla relazione di stima qui allegata sotto B; detto capitale risulterà posseduto come segue:

(…), quota di euro (…);

(…), quota di euro (…);

(…), quota di euro (…);

2) di adottare quali norme relative al funzionamento della società lo statuto che si allega sotto C;

3) L'amministrazione della società viene affidata ad un amministratore unico.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di amministrazione costituito da (numero) membri.

oppure

L'amministrazione della società viene affidata ai signori (…) e (…) congiuntamente/disgiuntamente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci (…):

(…).

4) L'organo amministrativo resterà in carica a tempo indeterminato.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

oppure

L'organo amministrativo resterà in carica per (…).

5) Alla carica di amministratore unico viene nominato (nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

oppure

A comporre il consiglio di amministrazione vengono nominati

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale);

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio), (codice fiscale).

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato (nome) (cognome).

6) A comporre il collegio sindacale, cui compete il controllo contabile, vengono nominati i signori:

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

quali sindaci effettivi, ed i signori

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

(nome) (cognome) (luogo e data di nascita), (domicilio)

quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla carica di presidente del collegio sindacale viene nominato (…).

7) L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato sulla base della Tariffa Professionale.

oppure

L'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi viene determinato nella seguente misura:

- Presidente del Collegio Sindacale euro (…)

- ciascun sindaco effettivo euro (…)

8) Le spese ed i tributi tutti di questo atto si convengono a carico della società.

9) L'assemblea infine conferisce al proprio Presidente tutte le facoltà occorrenti per dare esecuzione alle assunte deliberazioni e per richiedere la cancellazione dell'associazione dal registro delle persone giuridiche e l'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

Formula di chiusura